Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP22146 **Data: 07/04/2023**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione del Segretario Generale della FISG relativa all'incontro (21722) di Campionato Junior Junior maschile e femminile disputatosi a Cortina d'Ampezzo (BL) il tra Dolomiti Zambelli Fontel (046) e DI.FO.B. Junior F (614).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Curling Club Pinerolo (614)** a tavolino con il punteggio di 2- 0 ai sensi dell' Art. 8.4 lett, b) del Regolamento Tecnico Sportivo Curling e Wheelchair Curling - Stagione Sportiva 2022/2023.

D) Motivazione:

A.s.d. Curling Club Pinerolo (614)

Il Giudice Unico Sportivo

Con propria nota dd.17.03.2023, il Segretario Generale FISG sulla scorta di una segnalazione pervenuta dall'Ufficio campionati Curling comunicava a questo GUS la mancata disputa di un incontro del Campionato di Curling Junior tra le squadre Dolomiti Zambelli Fontel e DI.FO.B. Junior F, chiedendo di conseguenza l'emanazione dei provvedimenti di competenza.
In particolare nella citata nota si evidenzia che:
1) in data 17.02.2023 la società A.s.d. Curlin Club Pinerolo comunicava l'indisponibilità di due sue atlete tesserate con la squadra DI.FOB. Junior F, chiedendo di poter posticipare ad altra data gli incontri del turno programmato per le date del 18 e 19 febbraio;
2) lo stesso giorno l'Ufficio Campionati Curling informava di un tanto le società interessate, che avrebbero dunque dovuto incontrare la squadra DI.FOB., proponendo loro le date del 11 e 12 marzo 2023 per lo svolgimento degli incontri di recupero, ferma restando la necessità di una loro esplicita accettazione.
3) Mentre le società Curling Club Lagosanto e Team Trentino Cembra comunicavano in data 18.02.2023 le rispettive adesioni alla proposta di differimento alle date del 11 e 12 marzo degli incontri in questione, la società Dolomiti Zambelli Fontel, con e-mail dd. 21.02.2023 rendeva nota la propria indisponibilità a recuperare l'incontro per la data indicata del 10.03.2023, precisando peraltro di non ritenere legittima la richiesta di spostamento della gara dal momento che la società richiedente, anche in assenza di due atlete, avrebbe avuto a disposizione altre tre tesserate, numero sufficiente, in base alle vigenti DOA, per consentire la regolare disputa dell'incontro; chiedeva quindi l'adozione dei provvedimenti necessari, a tutela delle prescrizioni normative.
4) A fronte delle osservazioni formulate dalla società Dolomiti Zambelli Fontel, il referente CUG Curling, all'esito di un controllo delle partite disputate dal Team DI,FO,B, era in grado di confermare che effettivamente la squadra DI,FO,B. risultava formata da cinque giocatrici, tutte impiegate a rotazione nel corso della stagione sportiva e che pertanto, anche con due giocatori indisponibili, detto club avrebbe potuto disputare l'incontro in questione.
5) la squadra DI.FO.B., informata dall'Ufficio Campionati della mancata accettazione della richiesta di spostamento della partita da parte della squadra Dolomiti Zambelli Fontel, rendeva noto che la 5^ giocatrice

presente nel roster per le gare previste per il weekend del 18/19 febbraio non si trovava in Italia, a fronte di pregressi impegni.

Ciò posto, ai fini della regolarità del campionato, questo GUS è chiamato a decidere se disporre il recupero della gara non disputata oppure se assegnare la sconfitta a tavolino alla società DI.FO.B., ritenendo illegittima la sua richiesta di rinvio ad altra data dell'incontro medesimo.
Il dato normativo di riferimento, ai fini decisori, è rappresentato, a parere di questo giudicante, dall'art. 8.4, lett. b) del Regolamento Tecnico Sportivo Curling che testualmente recita:"Qualora una squadra non si presenti in campo con almeno 3 giocatori, verrà inviato rapporto arbitrale agli Organi di Giustizia che potranno infliggere la sconfitta a tavolino per 2-0 ecc…."
Ebbene, da tale norma si evince indirettamente che una squadra, potendo schierare almeno 3 atleti, sia tenuta a disputare la gara e non possa pertanto avanzare richiesta di rinvio fondata sull'insufficiente numero di giocatori a disposizione.
Nel caso di specie, la società DI.FO.B. ha inizialmente addotto, a fondamento della richiesta di rinvio, l'indisponibilità di due atlete, su un totale di cinque giocatrici tesserate. A prescindere dall'assenza di qualsivoglia documentazione idonea giustificare la generica indisponibilità addotta, va da sé che in base alla normativa testè richiamata, una tale istanza non avrebbe dovuto essere presa un considerazione, dal momento che la società istante avrebbe potuto impiegare le tre restanti atlete, ovvero un numero di giocatrici sufficiente a garantire la regolarità dell'incontro.
Ed invece, per un errore di valutazione / interpretazione della peraltro complessa normativa applicabile, l'Ufficio campionati provvedeva immediatamente ad informare le squadre avversarie della richiesta di rinvio, indicando contestualmente alcune date per la disputa degli incontri di recupero.
Di fronte però alla successiva obiezione, sopra ricordata, sollevata dalla società Dolomiti Zambelli Fontel, lo stesso Ufficio campionati unitamente al Gruppo Ufficiali di gara, organismo tecnico della F.I.S.G., rivedeva la propria decisione, dandone pronto avviso alla società DI.FO.B. Ed è a questo punto che quest'ultima società comunicava l'indisponibilità anche di una terza atleta, adducendo il fatto che la stessa si sarebbe trovata all'estero ed insisteva pertanto nella richiesta di rinvio della gara in questione.
Ebbene, anche a non volere considerare l'intempestività di detta ultima comunicazione che appare altresì pretestuosa proprio alla luce della sequenza delle e-mail intercorse tra le parti interessate, l'indisponibilità di tre atlete su un totale di cinque tesserate non avrebbe di certo potuto giustificare l'ennesima richiesta di rinvio, stante il disposto normativo sopra richiamato, che prevede – lo si ribadisce – la sconfitta a tavolino nei confronti della squadra che non sia in grado di schierare almeno tre giocatori.
Per le ragioni esposte appare quindi inevitabile la comminazione della sconfitta a tavolino nei confronti della società DI.FO.B. in relazione alla gara già in programma contro Dolomiti Zambelli Fontel nel fine settimana 18-19 febbraio 2023 e non disputata,
Non si fa luogo invece all'inflizione della sanzione pecuniaria, prevista dal citato art.8.4 Regol, Tecnico Curling congiuntamente alla perdita della gara, in considerazione della complessità della normativa di riferimento che, in un primo momento, ha tratto in errore lo stesso Ufficio Campionati Curling, inducendolo a ritenere accoglibile la richiesta di rinvio da parte di DI.FO.B. delle gare in programma per il fine settimana di cui in narrativa .
Tutto quanto premesso, questo Giudice Unico Sportivo, visto l'art. 8.4, lett. b) del Regolamento Tecnico Sportivo Curling e Wheelchair Curling - stagione 2022 – 2023

infligge

alla società A.s.d. Curling Club Pinerolo (614) la sconfitta a tavolino con il punteggio di 2-0 nella gara prevista contro Dolomiti Zambelli Fontel – Campionato Junior nel fine settimana del 18-19 febbraio 2023 e non disputata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Curling Club Pinerolo (614).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi